

STATUTO

ETERIA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA PANORAMICA
DELLO STRETTO 1020

Numero REA: ME - 185927

Codice fiscale: 02677050839

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Nr. 4710 di Raccolta

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA

Art. 1 – Denominazione

1.1. - E' costituita una Società Cooperativa denominata "**ETERIA COOPERATIVA SOCIALE**"

Art. 2 – Sede

2.1. La cooperativa ha sede nel Comune di Messina.

2.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo nell'ambito dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso e l'istituzione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza.

2.3 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3 – Durata

3.1. La durata della società è fissata fino al 31.12. 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

Art. 4 – Oggetto

4.1. La piccola società cooperativa, retta dai principi cooperativi e mutualistici, senza finalità speculative, si propone di consentire tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa per i soci, nonché le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quanto offerto dal libero mercato.

In particolare la cooperativa si propone lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate -ex art.4 Legge 8 novembre 1991 n.381 - finalizzate all'inserimento lavorativo ai sensi dell'articolo 1, primo comma punto b) che vadano incontro ai bisogni, che promuovano autonomie personali e di comunità, che siano inclusive sul piano lavorativo, che siano integrate con le politiche educative e di sviluppo umano e culturale.

La cooperativa persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

In accordo con la normativa vigente e con la comunità locale, la cooperativa si propone di promuovere e sviluppare attività e servizi non tradizionali (e non concorrenziali con i pubblici), che traggano la loro origine e forza dall'integrazione di risorse umane ed economiche di diversa provenienza.

La destinazione di tali sinergie sarà direttamente e in direttamente raccordata in obiettivi sociali ad ampio raggio, di sviluppo solidale, territoriale e di comunità.

I soci prestatori intendono, inoltre, perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro tra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa.

La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della Cooperativa può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma.

La cooperativa può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di collaboratori non soci. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro. La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano e perciò può aderire ad organismi cooperativi che operino a livello internazionale, nazionale e regionale anche in campo sociale.

Oggetto e campo di azione della cooperativa -sono da riscontrare in entrambe le categorie individuate dalla legge 381/91 articolo 1, primo comma, per le tipologie di attività e servizi che si collocano ad incastro tra produzione di beni e l'erogazione di servizi di sviluppo sociale e culturale. La coniugazione tipologica si avvale di una particolare compagine cooperativa, di variegate provenienze formative ed orientamento professionale e conseguenti molteplici competenze da destinare.

La cooperativa si propone, prevedendo professionalità specialistiche, di offrire servizi integrati sia per aree d'intervento sia per competenze diversificate, attraverso la promozione, organizzazione e gestione di servizi e progetti in proprio e non, nei settori socio-sanitario educativo e dei servizi alla persona secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Oggetto della cooperativa sono le attività di seguito indicate da svolgersi avvalendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art.4 della legge 8 novembre 1991, n. 381:

- Servizi di ristorazione, caffetteria, cocktail-bar, disco-bar;
produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari e zootecnici;
- Servizio di catering, allestimenti, banqueting, forniture alberghiere;
 - Promozione, organizzazione e gestione di convegni, meeting, seminari;
 - Gestione di vettori;
 - Promozione, organizzazione e gestione di servizi e progetti di innovazione sperimentazione, per la promozione dei diritti dell'infanzia e l'adolescenza, per l'educazione alla partecipazione, alla legalità e alla multiculturalità;
 - Attività di formazione in proprio, per enti pubblici e privati sui temi attinenti l'oggetto generale della cooperativa;
 - Servizi di animazione e ludico ricreative;
 - Gestione di progetti di valorizzazione di beni ambientali e culturale;
 - Gestione di servizi turistici, agro-turistici, logistici e ricettivi;
 - Gestione di progetti, in proprio e/o a convenzione con enti pubblici e privati, attinenti allo scopo psico-sociale della cooperativa autofinanziati o finanziati dall'U.E.;
 - Sportello di accoglienza/ascolto, e orientamento,
 - Gestione di progetti volti alla valorizzazione delle potenzialità e delle risorse dell'individuo e della comunità sociale di appartenenza;
 - Organizzazione di eventi artistici e musicali;
 - Gestione di servizi turistici, agro-turistici, logistici e ricettivi;

- Gestione di servizi di pulizia, manutenzione ordinaria e giardinaggio degli immobili;
- Gestione di progetti (in proprio e/o a convenzione con Enti pubblici e privati), attinenti allo scopo psico-sociale della cooperativa autofinanziati, finanziati dall'U.E., da enti pubblici e privati;
- Gestione di servizi per mense di comunità, scuole, ospedali, fabbriche e centri sportivi;
- Organizzazione di eventi artistici e musicali

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà chiedere riconoscimenti autorizzazioni, concessioni, iscrizioni e parificazioni, assumere incarichi, usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunali, provinciali, comunitarie e di ogni altro ente, previste dalle disposizioni di legge presenti e future. Potrà, inoltre, operare attraverso convenzioni con l'Unione Europea, con lo Stato, con le Regioni, con enti locali, enti pubblici, privati, ecclesiastici, associazioni.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso, tanto direttamente quanto indirettamente, al proprio; o affidare a terzi, in caso di necessità la produzione di parte delle proprie attività produttive. La società può concedere avalli, fidejussioni, nonché garanzie reali, anche a favore di terzi.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ed ancora per provvedere alla crescita professionale delle proprie risorse umane potrà programmare corsi di formazione e stages di approfondimento per l'aggiornamento professionale dei propri soci.

Ai fini della realizzazione delle attività di, cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa può raccogliere, presso questi, purché iscritti a libro soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso.

Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche dei rapporti, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall'Assemblea.

Il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria e ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso soci. Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

4.5. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

4.6. La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Art. 5 – Soci

5.1. Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c.. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci operatori sono persone fisiche. Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene in-

feriore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4, Legge n. 381/91, coprono almeno il 30% dei lavoratori occupati nella cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.

Possono aderire alla cooperativa soci sovventori.

Nel caso in apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di esercitare in proprio imprese in concorrenza con la cooperativa,

Il socio ha il dovere di osservare le disposizioni dello statuto, del regolamento di esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea della cooperativa ;

Art. 5 bis - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 6 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative **e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.**

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art. 7 – Procedura di ammissione

7.1. Chi in possesso dei requisiti richiesti desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- i dati anagrafici del richiedente, il domicilio, il codice fiscale, dichiarazio-

ne di essere a conoscenza ed accettare gli obblighi derivanti dal presente statuto, dal suo regolamento di attuazione e le decisioni del consiglio di amministrazione, specificare la quota che intende sottoscrivere ed allegare una copia di un documento di identità in corso di validità ;

7.2. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

7.3. Al momento dell'ammissione il socio dovrà :

- sottoscrivere la quota associativa indicata nella domanda di iscrizione accettata dagli amministratori ;

(Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;

- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Assemblea e, in difetto, in quattro rate mensili)

- versare la tassa di iscrizione prevista dal regolamento ;

- obbligarsi a prestare il proprio lavoro nella società

- a versare l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea

dichiarare di assumere una delle seguenti qualifiche:

socio prestatore di lavoro

socio sovventore

7.4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, e se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

7.5. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 – Quote

8.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore né superiore ai limiti previsti dalla legge

Alle quote si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società a responsabilità limitata .

8.2. Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale supera la somma di centomila euro.

La parte della quota eccedente tale limite può essere riscattata o alienata nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.

Art. 9 – Cessione delle quote dei soci

9.1. la quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

9.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da

questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

9.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

9.4. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Assemblea e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima. I soci sovventori possono cedere le proprie quote previa autorizzazione dell'Assemblea e con diritto di prelazione a favore degli altri soci sovventori o ordinari: la cessione a terzi è comunque subordinata al gradimento dell'Assemblea.

9.5. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 10 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti :

- dal presente statuto
- dalle disposizione di legge sulle cooperative
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

L'organo amministrativo potrà in presenza di particolari motivi accordare al socio la possibilità di recedere prima del termine stabilito al comma precedente, come, a titolo esemplificativo, al momento del collocamento in quiescenza del socio.

10.1. Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

10.2. Hanno, infine, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine;

10.3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata sul libro soci . Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

10.4. Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comu-

nicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;

Art. 11 - Esclusione del socio

11.1. L'esclusione del socio può aver luogo:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;
6. qualora il socio danneggi moralmente o materialmente la cooperativa o fomenti disordini o dissidi tra i soci ;
7. svolga attività in contrasto o concorrente a quella della cooperativa ;
8. non adempia con le modalità e/o nei tempi stabiliti alle obbligazioni assunte nei confronti della cooperativa ;
9. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto , del regolamento di attuazione e delle delibere adottate dagli organi sociali ;
10. che nello svolgimento del proprio lavoro commetta ripetutamente mancanze disciplinari, o nel caso in cui tali mancanze siano di particolare gravità .

11.2. L'esclusione deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione .

11.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 12 – Morte del socio

12.1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 13 seguente.

12.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 13 – Liquidazione della quota

13.1. la liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

13.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

13.3. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale si è verificato il recesso .In ogni caso il socio non ha diritto al pagamento delle suddette somme prima di aver adempiuto tutti gli impegni assunti nei confronti della cooperativa .

Art. 14 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

14.1. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 15 – Patrimonio sociale

15.1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato:
 - dai conferimenti dei soci cooperatori;
 - un numero illimitato di quote nominative trasferibili di valore nominale pari ad Euro 100 (cento) cadauna detenute dai soci sovventori;
 - dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art.16 Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Art.17

17.1 – Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

17.2 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;

17.3. L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2545 - quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei commi prece-

denti attraverso:

- l'emissione di strumenti finanziari di cui all'art.2526 c.c.;
- mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte anche in deroga a quanto previsto dall'art.2425,nella misura massima del 20% del valore originario.

17.4. In considerazione della peculiare posizione dei socio cooperatore quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale. Il regolamento di cui al comma precedente è redatto è approvato dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice dei presenti.

Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci sovventori.

17.5. Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in ogni caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per indennità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

Art. 18 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 19 – Esercizio sociale e bilancio

19.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

19.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

19.3. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.18 la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 17.1. e 17.2.

Art. 19 bis - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione .Le decisioni dei soci sono assunte , in ogni caso , con metodo assembleare .

Art. 20 – Assemblea

20.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purché nel territorio della Unione Europea

20.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio almeno una volta l'anno, entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 gg quando lo richiedano particolari esigenze e nei limiti dell'art. 2364 c.c. ultimo comma,

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

20.3. L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- approva i regolamenti

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis C.C., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'indicazione di quale tra gli amministratori ha la rappresentanza della società, sono di competenza dell'organo cui e' affidata l'amministrazione della società.

20.4. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

20.5. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun socio o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima

.Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il gior-

no per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

20.6. In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e gli amministratori e sindaci (se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti

20.7. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

20.8. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti fisicamente o per delega

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti, a maggioranza dei voti dei presenti.

20.9. Per le assemblee straordinarie valgono le maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

20.10. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.

In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

20.11. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

20.12. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci od i sindaci.

I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano o per acclamazione unanime a scelta del Presidente.

Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa.

Le modalità di votazione sono stabilite dall'assemblea .

Art. 21 – Organo amministrativo

21.1. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque.

All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci .

21.2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore al 20% del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

21.3 Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi./ se nominati)

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.

21.4 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

21.5 – Poteri di gestione

L'organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società cooperativa e può deliberare ed attuare tutti gli atti, operazioni ed affari ritenuti necessari od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ad eccezione soltanto delle materie riservate per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea.

L'organo di amministrazione può quindi: aprire conti correnti bancari, emettere assegni di conto corrente, anche allo scoperto, consentire ipoteche, prestare fidejussioni, emettere, accettare e girare cambiali, stipulare polizze di assicurazione, acquistare e vendere terreni, fabbricati e macchine, contrarre locazioni e compiere in genere ogni tipo di attività attinente all'oggetto sociale e comunque a questa connessa, anche con convenzione da stipulare con terze imprese del settore. Tali poteri potranno, essere delegati in tutto o in parte, ai soci.

L'Organo di amministrazione può conferire ai soci ed a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti fissandone poteri e compensi.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le delibe-

razioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

21.6– Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 22 – Poteri di rappresentanza

22.1. La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'amministratore unico o al presidente del C.d.A. . La firma del vice presidente (se nominato) fa fede di fronte ai terzi in caso di assenza o impedimento del presidente. Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai .nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

Art. 23 - Collegio sindacale

23.1. La cooperativa può nominare il collegio sindacale e o il revisore.

Nei casi previsti dall'art 2477 c.c. 2e 3 comma la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata .

Art. 24 - Controlli dei soci .

24.1. I soci che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni della società esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 25 - Disposizioni finali

26.1. La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa . Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

26.2. In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, o altre destinazioni eventualmente previste dalle leggi vigenti in materia o in mancanza di previsioni legislative ai fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico e di utilità sociale non aventi scopo di lucro.

26.3. Qualunque controversia inerente il patto sociale o da esse dipendente, ivi comprese quelle relative alla validità e alla legittimità delle deliberazioni, che sorgesse tra la cooperativa e i soci o fra questi, sarà deferita a un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale della provincia di Messina.